

M



ORIGINALE

33770-2019

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ADELAIDE AMENDOLA
ANTONELLA DI FLORIO
CRISTIANO VALLE
MARCO DELL'UTRI
GIUSEPPE CRICENTI

Presidente
Consigliere
- Rel. Consigliere
Consigliere
Consigliere

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 10/10/2019 CC
Cron. 33770
R.G.N. 7135/2018

ORDINANZA

sul ricorso 7135/2018 proposto da:

(omissis) entrambi in proprio e quali
eredi di (omissis) e (omissis) elettivamente
domiciliati in (omissis) presso lo studio
dell'AVVOCATO I (omissis) che li rappresenta e difende
unitamente ad essi stessi, quali difensori in proprio

C. V. 29

- ricorrente -

contro

(omissis) , (omissis) S.p.a.,

- intimati -

avverso la sentenza n. 00869/2017 della CORTE d'APPELLO di
SALERNO, depositata il 18/09/2017;

2019
2071



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2019 da Cristiano Valle, osserva

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello Salerno con sentenza n. 00869 del 18/09/2017 ha, per quanto ancora in questa sede rileva, riformato la sentenza del Tribunale di Sala Consilina del 12/02/2008 ed ha risarcito in misura maggiore, rispetto a quanto fatto dal giudice di prime cure, (omissis), quale madre e (omissis) e (omissis) (omissis) — anche quali eredi del padre, (omissis), deceduto nelle more del giudizio — fratelli di (omissis), giovane di diciassette anni, vittima di un incidente stradale il (omissis) sulla strada statale n. (omissis) all'altezza del villaggio turistico (omissis) (omissis), deceduto mentre veniva trasportato all'ospedale di (omissis).

C.V.

Avverso la sentenza d'appello ricorrono per cassazione, con unico motivo, (omissis) e (omissis), fratelli del defunto, in proprio ed anche quali eredi di (omissis) e di (omissis) (omissis), deceduta nelle more del giudizio d'appello

(omissis) e la (omissis) S.p.a. sono rimasti intimati.

Non vi è stato deposito di memorie e il P.G. non ha depositato conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'unico motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ. che nella liquidazione, avvenuta nel 2017, il giudice dell'impugnazione di merito ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano, ma, utilizzando quelle del 2008, anziché quelle del 2009 come successivamente aggiornate nel 2017, data della decisione della causa in fase d'appello.

Pag. 2 di 4

Ud. 10/10/2019 CC

R.G.N. 7135/2018; estensore: C. Valle



Il motivo è fondato.

Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 - 01).

Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.

C. Valle

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame dei fatti rilevanti si atterrà a quanto in questa sede statuito.

La Corte di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.



P.Q.M.

C. Valle

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 10 ottobre 2019.

Il presidente

Adelaide Amendola

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BARTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 DIC. 2019
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BARTISTA